

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE

In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 631/2012 R.G.A.C., vertente

TRA

A, rappresentata e difesa dall'Avv. ed elettivamente domiciliata in Udine presso il suo studio per mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Udine, rappresentato e difeso dagli Avv.ti, per mandati generali alle liti del 23 dicembre 2011 a rogito del notaio Castellini di Roma

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la parte ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità ordinaria di disoccupazione essendo la stessa in possesso dei requisiti di legge per l'ottenimento del beneficio assistenziale; condannare per l'effetto l'INPS al pagamento del trattamento di disoccupazione ordinaria nei termini e nei modi previsti dalla legge con interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16 comma 6 legge 412/91 dal giorno di maturazione del singolo rateo al saldo; condannare l'INPS alla rifusione delle spese e competenze di causa, con distrazione in

favore del sottoscritto difensore antistatario.”

Per l’INPS: “dichiarare improcedibile e in ogni caso respingere la domanda avanzata da A nei confronti dell’INPS perché infondata in fatto e in diritto e non provata; con vittoria di spese e competenze del giudizio, visto l’art. 152 disp. att. c.p.c. come sostituito dall’art. 42 comma 11 DL 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003 n. 326.”

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato l’11/2/2012 A, premesso che aveva raggiunto un accordo transattivo in sede sindacale con il proprio datore di lavoro, mediante il quale aveva definito ogni aspetto inerente al pregresso rapporto ed alla sua cessazione, e che l’INPS con provvedimento di data 22.9.2011 aveva respinto la domanda di concessione dell’indennità di disoccupazione ordinaria, chiedeva la condanna dell’Istituto all’erogazione di detto trattamento, deducendo, nel merito, che sussistevano tutti i requisiti di legge (disoccupazione involontaria, almeno due anni di anzianità contributiva, almeno un anno di contribuzione nel biennio, conservazione della residua capacità lavorativa, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, presentazione della domanda amministrativa) e che la cessazione del rapporto lavorativo era causalmente riconducibile al licenziamento già intimato.

Si costituiva l’INPS deducendo che il ricorso era improcedibile per la mancata proposizione del gravame amministrativo e che la domanda non poteva essere accolta, ostandovi il disposto dell’art. 34 comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Radicatosi il contraddittorio, all'odierna udienza di discussione veniva emessa, sulle epigrafate conclusioni e sulla scorta delle seguenti considerazioni, la presente sentenza, della quale veniva resa pubblica e contestuale lettura.

* * *

Premesso che ai sensi dell'art. 443 c.p.c. la procedibilità della domanda giudiziale è subordinata all'esaurimento di tutti i procedimenti previsti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa e che, nella fattispecie, è incontroverso il decorso dei termini per la proposizione del gravame amministrativo avverso il provvedimento di diniego, deve ritenersi che non sussistano i presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 443, comma 2, c.p.c., stante la procedibilità della domanda.

Nel merito, si osserva che, ai sensi dell'art. 34 comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 *“La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni”*.

Secondo il Giudice delle Leggi, *“ancorché l'art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non contempli espressamente l'ipotesi di dimissioni per giusta causa, una lettura di tale disposizione che voglia dirsi conforme a Costituzione, induce a ritenere che la sua formulazione*

non possa escludere la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione nelle ipotesi in cui le dimissioni del lavoratore non siano riconducibili alla sua libera scelta, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei a integrare la condizione della improseguibilità del rapporto - come detta l'art. 2119 cod. civ. - con conseguente stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 38 della Costituzione. Intesa la disposizione predetta della legge n. 448, in questi sensi, non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata nei suoi confronti, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sulla premessa, che essa, nell'escludere il titolo all'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingue tra dimissioni per giusta causa ed altre forme di recesso del prestatore”.

Ciò precisato, nel caso di specie la cessazione del rapporto non può, a ben vedere, essere ricondotta ad una libera scelta della lavoratrice, atteso che la stessa era stata indotta alla prestazione del consenso dalla pregressa volontà datoriale di procedere alla risoluzione per giustificato motivo oggettivo.

Anche sotto il profilo causale, del resto, la cessazione del rapporto lavorativo è chiaramente ricollegabile al pregresso licenziamento, non risultando il recesso datoriale formalmente revocato e non avendo l'eventuale illegittimità di quest'ultimo in ogni caso incidenza sulla continuità giuridica del rapporto.

In tal senso, pertanto, le somme percepite dalla lavoratrice in sede di conciliazione sindacale non possono che ritenersi giustificate dalla rinuncia, in tale sede manifestata, a coltivare l'impugnazione del licenziamento, nonché a proporre ulteriori rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro, e

non anche dalla continuazione del rapporto lavorativo, atteso che di fatto, la stessa, non risulta sostanzialmente intervenuta.

Ne discende pertanto che, essendosi in presenza di una situazione di improseguibilità del rapporto lavorativo, la norma dettata dall'art. 34 comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella lettura costituzionalmente orientata che della stessa è stata data dalla Corte Costituzionale, non possa nel caso di specie trovare concretamente applicazione.

Per l'effetto, dovrà ritenersi accertato il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e con condanna dell'INPS all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei pregressi, maggiorati di interessi legali e di quelli successivi.

Per quanto attiene al regolamento delle spese del giudizio, le stesse dovranno seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

- 1) Accerta il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, con la decorrenza di cui in motivazione;
- 2) Condanna l'INPS all'erogazione della prestazione nonché al pagamento dei ratei pregressi, maggiorati di interessi legali;
- 3) Condanna l'INPS alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.600,00 per compensi oltre IVA e CNA,

disponendone la distrazione in favore dell'Avv., dichiaratasi
antistataria.

Così deciso in Udine, il 19 dicembre 2012

IL GIUDICE

Dott. Giuliano Berardi